

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
PENUMATICI DEI VEICOLI AZIENDALI, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI
MONTAGGIO E RIPARAZIONE ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI

GARA N. 98/2022

CIG 94855202BB

Sommario

Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	6
Articolo 4 (Proroga tecnica).....	7
Articolo 5 (Rinnovo).....	8
Articolo 6 (Personale).....	8
Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	9
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio).....	9
Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	10
Articolo 10 (Modalità di esecuzione dell'appalto ed altri oneri a carico dell'Appaltatore).....	10
Art. 11 (Verifica dei chilometraggi garantiti).....	11
Articolo 12 (Tempistiche delle consegne e dei servizi).....	13
Articolo 13 (Verifiche e controlli sui servizi/collauda della fornitura).....	14
Articolo 14 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	16
Articolo 15 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio/fornitura).....	17
Articolo 16 (Subappalto).....	17
Articolo 17 (Inadempimenti e penali).....	19
Articolo 18 (Risoluzione).....	21
Articolo 19 (Recesso).....	22
Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto).....	22
Articolo 21 (Cessione del credito).....	23
Articolo 22 (Invalidità parziale).....	23
Articolo 23 (Responsabilità dell'Appaltatore).....	23
Articolo 24 (Corrispettivo).....	24
Articolo 25 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	24

Articolo 26 (Cauzione Definitiva).....	27
Articolo 27 (Polizza Assicurativa).....	28
Art. 28 (Clausola codice etico).....	29
Art. 29 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	30
Articolo 30 (Domicilio contrattuale).....	30
Articolo 31 (Riservatezza).....	31
Articolo 32 (Trattamento dei dati personali).....	32
Articolo 33 (Foro competente).....	32
Articolo 34 (Interpretazione del presente contratto)	32
Articolo 35 (Norme di rinvio).....	33

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●]/[●]/2022

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I

DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera dell'amministratore unico del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento della fornitura **di pneumatici dei veicoli aziendali, comprensivo del servizio di montaggio e riparazione ed altri servizi accessori** in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più conveniente. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario

all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.3 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.4 Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1) Offerta Economica

Allegato 2) DUVRI

Allegato 3) Garanzia definitiva

Allegato 4) Polizza Assicurativa

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione della fornitura di pneumatici dei veicoli aziendali, del servizio di montaggio e riparazione degli stessi per garantirne il perfetto funzionamento ed altri servizi accessori.

Più specificatamente le prestazioni oggetto del presente appalto sono le seguenti:

- Fornitura di pneumatici nuovi, camere d'aria, valvole, flap;
- Assistenza: montaggio/smontaggio pneumatici, sostituzione camere d'aria, equilibratura ruote, convergenza, controllo assetto, inversione pneumatici, riparazione camere d'aria, riparazione pneumatico, sostituzione flap, sostituzione camera d'aria, scolpitura ed altre prestazioni più in dettaglio specificate nel tariffario di cui all'allegato B;
- Smaltimento delle carcasse fuori uso non ricostruibili;
- Servizio assistenza 24 ore su 24 compreso i giorni festivi.

2.2 Requisiti degli pneumatici:

Pneumatici nuovi oggetto di fornitura devono rispettare le norme E.C.E vigenti, essere marchiati CE, riportare impressa l'omologazione europea con riferimento alle norme in vigore ed essere realizzati secondo le specifiche di produzione stabilite dalle norme in vigore alla data di produzione nonché appartenere alla produzione tecnicamente più aggiornata; inoltre devono riportare la data di costruzione riferita all'anno della richiesta o al massimo a quello precedente, essere ricostruibili almeno una volta secondo le normative nazionali ed ECE vigenti mantenendo le stesse caratteristiche tecniche (indici di carico, velocità, ecc.)

Le misure dei pneumatici oggetto dell'affidamento sono riepilogate nell'allegato A. Le stesse potranno subire variazioni determinate da modifiche del parco veicolare

L'Appaltatore è tenuto ad inviare, entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuta fornitura, documentazione a garanzia del materiale fornito, ivi comprese le certificazioni di qualità, le schede tecniche comprensive dell'etichettatura (o in assenza di essa idonea certificazione equivalente). Tutti gli pneumatici oggetto di fornitura devono essere coperti da garanzia contro la presenza di difetti occulti per un periodo non inferiore ad un anno. Quelli difettosi per cause costruttive devono essere sostituiti senza alcun onere o spesa a carico dell'Appaltatore.

Tutti i pneumatici oggetto di fornitura devono garantire le percorrenze minime indicate per singola tipologia nell'allegato A.

Trattandosi di Accordo quadro la fornitura sarà richiesto nelle quantità /nella misura di cui la Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

2.3 Per la disciplina di dettaglio dei servizi/forniture oggetto del presente Accordo/Contratto si rimanda agli artt. [●] e sg. del presente Accordo.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

3.1 L'Accordo/Contratto ha durata di nr. 12 (*in lettere dodici*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento). Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività/incarico/prestazione/fornitura all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

3.2 Premesso che in data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragrupo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società

Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragruppo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi/forniture di cui trattasi;
- b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

Articolo 4 (OMISSIS)

Articolo 5 (Rinnovo)

5.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo del Contratto/Accordo Quadro per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3.

Nel contratto opzionale la ripetizione dei servizi/fornitura avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto/Accordo iniziale.

5.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale opzione ne dà comunicazione all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto/Accordo iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti l'opzione, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata esecuzione dei/delle servizi/forniture opzionali.

Articolo 6 (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a

semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

7.3 Gli oneri della sicurezza ammontano a € 551,60 così suddivisi:

- riunioni all'anno n° 2 di circa un'ora x € 55,20 = € 110,40
- informazioni permessi di lavoro (interventi 10 x ore 0,5 x ora euro 29= € 145,00)
- d.p.i. ; segnaletica ; birilli transenne fettuccia per 12mesi = € 296,20

7.4 In strada non sono individuati oneri della sicurezza ma devono essere verificate le qualifiche tecniche per i lavori in presenza di traffico veicolare.

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC. .

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE

Articolo 10 (Modalità di esecuzione dell'appalto ed altri oneri a carico dell'Appaltatore)

10.1 I lavori di montaggio, smontaggio e sostituzione copertoni devono avvenire presso le sedi :

- Geofor Viale America n. 105 Pontedera
- Geofor Via dell'Aeroporto Pontedera
- Geofor Via di Granuccio Ospedaletto Pisa
- Geofor Via del Nugolaio Navacchio Cascina

a tal fine l'Appaltatore fornisce officina mobile dotate di smontagomme ed ogni altra attrezzatura necessaria per effettuare i lavori in loco utilizzando esclusivamente cerchi di proprietà Geofor.

10.2 I lavori di convergenza e quelli in cui sono richieste specifiche attrezzature potranno essere effettuati presso l'officina dell'Appaltatore a condizione che questa non si trovi a distanza superiore a 15 Km dalla sede del veicolo; nel caso in cui la distanza sia superiore il trasferimento del veicolo dovrà essere effettuato dall'Appaltatore che dovrà essere munita di regolare targa prova.

10.3 Per quanto riguarda le convergenze dei veicoli leggeri e pesanti, queste devono essere effettuate con attrezzature regolarmente omologate a norma CE.

10.4 Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un apposito servizio di assistenza telefonica per la ricezione e gestione delle richieste inerenti le condizioni contrattuali.

10.5 Tale servizio dovrà essere disponibile nei giorni lavorativi dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì, ed il sabato fino alle ore 12; per gli interventi di recupero veicoli su strada al di fuori di tali orari e nei festivi, dovrà essere comunicato il numero telefonico di un tecnico reperibile.

10.6 Il servizio di riparazione/sostituzione pneumatici dei mezzi in avaria su strada dovrà essere sempre garantito entro un'ora dalla chiamata.

10.7 Il servizio di controllo trimestrale comprende il servizio di controllo mezzi, spessore battistrada, controllo pressioni e ripristino con relazione dell'intervento eseguito.

Art. 11 (Verifica dei chilometraggi garantiti)

11.1 La valutazione del rispetto delle percorrenze garantite viene effettuata su un campione composto da un minimo di 01 ad un massimo di 03 veicoli e rappresentativo della totalità della flotta; il valore è puramente indicativo e non vincolante.

Si precisa che detti veicoli possono essere suddivisi anche non equamente tra le varie tipologie di uso previste

Il veicolo ha valenza come un mezzo indipendentemente dalle quantità di pneumatici utilizzati.

La Geofor ha la facoltà di sostituzione dei mezzi di cui sopra, successivamente denominati **“veicoli campione”** nel caso di guasto continuativo, danno grave, cessione o altre motivazioni oggettive comunicandone la variazione all'aggiudicatario.

I **“veicoli campione”** in oggetto sono identificati in una tabella che sarà compilata in seguito all'aggiudicazione:

Tabella 1

TARGA	MARCA	MODELLO	ANNO	POSIZIONE CONTA KM	DIMENSIONE PNEUMATICI

La Geofor e dell'Appaltatore possono chiedere di concordare la sostituzione dei veicoli campione entro il 20% delle singole flotte indicate. I veicoli che saranno indicati sono concordemente ritenuti adeguati alla gestione del servizio di “veicoli campione” anche a seguito di visita della ditta

appaltante. L'Appaltatore può richiedere verifica successiva della convergenza su una parte non superiore ad un quarto dei veicoli campione.

Con cadenza da definire viene fornita documentazione scritta dei montaggi effettuati identificando:

Tabella 2

TARGA	DIMENSIONE E TIPO DI COPERTURA	POSIZIONE	MATRICOLA	KM MONTAGGIO	KM SMONTAGGIO	DATA SMONTAGGIO	KM EFFETTUATI

Tale tabella viene aggiornata in occasione dei controlli e degli smontaggi definitivi dei pneumatici nuovi montati al fine della verifica chilometrica e fa fede per il calcolo delle penalità per inferiore percorrenza chilometrica.

Detta verifica viene inoltre effettuata, in proiezione, sulla base di un controllo di misura di battistrada almeno trimestralmente, sui veicoli compresi nella tabella 1, da parte dell'addetto aziendale.

I rendimenti chilometrici ottenuti, al raggiungimento di un residuo battistrada pari a 3 mm, o comunque quelli controllati periodicamente, sono considerati definitivi ai fini della verifica dei chilometraggi garantiti.

La ditta ha facoltà di richiedere e concordare con i responsabili delle società la propria presenza durante parte delle operazioni di smontaggio dei pneumatici montati sui mezzi campione e ogni trimestre per la verifica della misura del battistrada degli stessi. Le operazioni devono avvenire durante l'orario lavorativo degli addetti delle società, il tutto senza oneri aggiuntivi per Geofor S.p.A.

La resa media finale di un pneumatico è calcolata seguendo la seguente formula:

km percorsi

resa media finale x mm = ----- x (mm iniziali – 3)

(mm iniziali – mm residui)

Tale resa media sarà il valore medio di riferimento per il calcolo delle penali.

Al raggiungimento di un residuo battistrada pari a 3 mm le coperture vengono smontate, e comunque durante i controlli trimestrali di misurazione battistrada il pneumatico viene controllato, e viene aggiornata la tabella 2, fornendo comunicazione scritta alla ditta.

Inoltre le coperture smontate restano a disposizione della ditta per ulteriori 7 gg lavorativi calcolati dalla data di invio della tabella 2.

Geofor S.p.A. provvederà a calcolare la media aritmetica dei km percorsi effettuando la media fra almeno il 75% (in caso di valore decimale si reputa valida l'unità superiore) dei veicoli indicati a campione o comunque dei veicoli gestiti nel periodo trimestrale indipendentemente dal numero di coperture utilizzate ed il risultato, rapportato con adeguata proiezione di media aritmetica, è elemento di valutazione per l'applicazione di eventuali penalità dovute per mancato rispetto del chilometraggio medio garantito. Tale calcolo è effettuato almeno una volta ogni trimestre, nel caso non si raggiungessero le quantità di veicoli previsti viene preso a riferimento il quantitativo raggiunto al momento del controllo trimestrale. Nel caso la ditta che effettui gli ordini non abbia raggiunto quantità sufficienti di pneumatici montati nell'arco delle trimestralità faranno fede le quantità effettivamente utilizzate.

Il chilometraggio delle coperture smontate per fuori uso dovuto a cause accidentali non sono considerate ai fini del computo della resa media garantita.

E' onere della ditta segnalare eventuali anomalie meccaniche dei veicoli campione che possano ingenerare usure anomale sui pneumatici che li equipaggiano ed eventualmente concordare eventuali correttivi nei limiti previsti. Nel caso di usure anomale o difetti derivanti da cattiva gestione del pneumatici imputabili a specifica negligenza della Geofor S.p.A. il servizio tale pneumatico non sarà considerato nel computo dei valori per il calcolo delle penali.

Articolo 12 (Tempistiche delle consegne e dei servizi)

12.1 La consegna del materiale oggetto di fornitura avverrà entro il termine massimo di giorni 3 (tre) naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine scritto.

Ai fini dell'applicazione di eventuali penali vale solo ed esclusivamente la data dell'ordine scritto.

12.2 In caso di richiesta d'intervento su strada, anche in orario notturno e/o festivo, il tempo massimo d'intervento è pari a 1 ora dalla richiesta.

12.3 In caso di richiesta d'intervento di riparazioni presso una qualsiasi delle sedi Geofor Spa, i tempi non devono essere superiori a 2 ore.

12.4 Qualora la consegna della fornitura non sia effettuata direttamente dall'Appaltatore ma questi intenda ricorrere a soggetti terzi deve essere trasmesso tramite fax alla Committente tutti i dati necessari alla redazione del DUVRI con i dati del/i soggetto/i trasportatori debitamente sottoscritto.

12.5 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura oggetto dell'accordo è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale pertanto la fornitura medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 13 (Verifiche e controlli sui servizi/collaudo della fornitura)

13.1 La fornitura deve essere consegnata secondo le modalità di cui all'art. 11 ed in perfetta conformità alle specifiche tecniche previste nel presente Contratto all'art. 2.

13.2. Al momento della consegna della fornitura, sarà effettuato da parte del DEC o di suoi addetti un primo controllo sulla regolarità della consegna, in particolare, gli addetti controlleranno che:

- la fornitura sia confezionata ed imballata secondo le modalità riportate all'art. [●] del presente Contratto;
- i colli siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- che la merce corrisponda a quanto ordinato;
- l'etichettatura dei colli/pallets e delle confezioni siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- la fornitura sia nuova di fabbrica, integra e non presenti già ad un mero esame sommario difetti/diformità/imperfezioni evidenti e tali da renderla inidonea all'uso al quale è destinata;
- la consegna sia avvenuta secondo le modalità indicate all'art. [●] del presente Contratto.

Nel caso di immediato e palese errore, non integrità del carico, deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto ed altre ragioni di irricevibilità della merce, Geofor si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e la merce non

sarà scaricata e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna. In questo caso Geofor applica le penalità previste nel successivo art. 14 per i giorni di ritardata consegna.

13.3 Nel caso in cui gli addetti riscontrino la regolarità delle modalità di consegna come sopra indicato, la firma dell'addetto a ciò preposto non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata successivamente: nei 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e successivi alla consegna, Geofor si riserva infatti la facoltà di eseguire un secondo e più approfondito esame (cd. COLLAUDO) della merce fornita eseguendo tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare che le caratteristiche tecniche, estetiche, qualitative e funzionali siano corrispondenti alle Specifiche Tecniche indicate all'art. 2 del presente Contratto.

13.4.In assenza di contestazioni scritte da parte di Geofor circa le verifiche di cui al precedente comma (cd. COLLAUDO POSITIVO), decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il collaudo, la fornitura stessa si intende accettata da Geofor, senza necessità di alcuna formalità.

13.5 In caso di esito negativo del collaudo (cd. COLLAUDO NEGATIVO) in quanto, a giudizio degli addetti incaricati, o dalle prove risultanti dai laboratori incaricati, la merce non è rispondente alle caratteristiche e qualità richieste nel Contratto, Geofor ne dà comunicazione scritta via PEC e l'Appaltatore si obbliga a ritirare la fornitura ed a sostituirla con altra conforme a quanto richiesto entro 15 giorni dalla comunicazione scritta di collaudo negativo.

In questo caso Geofor, nelle more della sostituzione della merce, si riserva la possibilità di applicare le penalità previste nel successivo art. 17.

Decorsi inutilmente i 15 (quindici) giorni senza che l'Appaltatore abbia provveduto alla sostituzione della merce, Geofor si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18 e la facoltà di avvalersi dell'art. 110 D.Lgs 50/2016. Si riserva altresì, in ogni caso, di applicare le penalità previste nel successivo art.17.

13.6 Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 14 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

14.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III
VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 15 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio/fornitura)

15.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

15.2 L'Appaltatore deve inoltre garantire la qualità della merce oggetto della fornitura. I materiali utilizzati per la fornitura si intendono pertanto della migliore qualità ed, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi e/o imperfezioni e/o difetti che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.

In caso di vizi e/o imperfezioni e/o difetti o di consegna di cosa diversa (aliud pro alio) l'Appaltatore si obbliga a sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti entro e non oltre [●] giorni dalla richiesta di Geofor; in caso contrario Geofor si vedrà costretta a rivolgersi ad altri Ditte addebitando all'Appaltatore gli eventuali ulteriori costi sopportati.

Si applicano gli articoli [●] (PENALI) e [●] (RISOLUZIONE) del presente Contratto.

Articolo 16 (Subappalto)

16.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori (<i>indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale</i>)

16.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);

b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

16.3 L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✓ copia autentica del contratto;

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

16.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 17 (Inadempimenti e penali)

17.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

17.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- per ogni singolo pezzo ordinato e per ogni giorno calendariale consecutivo di ritardo nella consegna verranno addebitati alla ditta appaltatrice € 25,00 (euro venticinque/00); farà riferimento inderogabile la data dell'invio della richiesta via fax o mail;
- in caso di mancata assistenza richiesta € 15,00 (euro quindici/00) per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi contrattualmente previsti fino ad un massimo di € 500,00 per evento;
- in caso di prodotti non conformi rispetto al capitolato tecnico o comunque che presentino rapido logorio del battistrada o altra anomalia ben identificabile con chilometraggio inferiore alla durata minima garantita, sarà addebitata allo stesso una penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni pneumatico inadoneo;
- In caso di scostamenti rispetto alle rese chilometriche garantite dichiarate dall'aggiudicatrice in sede di offerta sarà addebitata allo stesso una penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni pneumatico difforme.

17.3 Le rese medie evinte dal calcolo delle proiezioni rif. Art. 11 del presente accordo quadro saranno rapportate a quanto dichiarato dall'Appaltatore In sede di offerta. In caso di:

1) resa media in proiezione < 50% = determinerà la risoluzione automatica del contratto, nonché l'onere da parte dell'Appaltatore al ritiro delle eventuali coperture non ancora montate sui mezzi e consegnate nell'ambito del contratto senza nessun onere per Geofor. Inoltre Geofor tratterà il 100% della cauzione definitiva anche tramite escussione della stessa o compensazione delle fatturazioni;

17.4 In generale, nel caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, Geofor si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale la cui entità sia compresa tra il 5% ed il 30% valore dell'intera fornitura inidonea/imperfetta. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva -in pieno diritto e senza formalità- l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;

17.5 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

17.6 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

17.7 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

17.8 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 18 (Risoluzione)

18.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli [, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- b) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- c) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
- d) abbandono arbitrario della fornitura o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- e) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. [●] del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- f) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- g) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- h) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- i) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- j) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- k) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- l) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- m) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001

- n) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- o) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

18.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

18.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

18.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 19 (Recesso)

19.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

19.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto)

20.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

20.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 21 (Cessione del credito)

21.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 22 (Invalidità parziale)

22.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 23 (Responsabilità dell'Appaltatore)

23.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI) .

23.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

23.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni,

attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 24 (Corrispettivo)

24.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72. i corrispettivi offerti da Questi in sede di gara e più precisamente:

- per la fornitura dei pneumatici i prezzi nell'Allegato A del presente accordo quadro;
- Per le prestazioni elencate all'allegato B del presente accordo quadro saranno applicati i prezzi ivi indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- € [●]. (euro/00) oltre IVA per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali.

Per eventuali misure o tipologie di pneumatici non indicati nell'allegato A, ma comunque presenti nel listino di riferimento e di cui si rendesse necessaria la fornitura, dovrà essere praticata la stessa percentuale di sconto; in tal caso sarà cura dell'aggiudicatario indicare il modello di pneumatico in grado di rispettare le percorrenze minime garantite.

L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione delle forniture e dei servizi resi

Articolo 25 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

25.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG):

94855202BB

La mancata indicazione di quanto sopra [EVENTUALE] nonché di quanto previsto ALL'ART determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

25.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 25.5

25.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;

- (Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

25.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

25.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza è effettuato in un'unica soluzione [●] a fine contratto/all'inizio dell'attivazione contrattuale.

25.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

25.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

25.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: **94855202BB**

Articolo 26 (Cauzione Definitiva)

26.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

26. 2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

26.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

26.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

26.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 27 (Polizza Assicurativa)

27.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

27. 2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●]avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
- ✓ [SOLO PER SERVIZI]]copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra .

27.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .

27.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al

presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

27.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 (Clausola 231)

28.1 L' Appaltatore dichiara di:

- *essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). La [Controparte] dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.*
- *impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;*
- *impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;*

- *manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.*

Art. 29 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

29.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

29.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;

b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

29.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

29.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 30 (Domicilio contrattuale)

30.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:

PEC: geofor@legalmail.it	PEC:
--------------------------	------

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 31 (Riservatezza)

31.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

31.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

31.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

31.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 32 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 33 (Foro competente)

33.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 34 (Interpretazione del presente contratto)

34.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

34.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

34.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 35(Norme di rinvio)

35.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausole vessatorie